



ALL. 8



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio Nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori

OGGETTO: Approvazione del regolamento sulle elezioni con modalità telematiche e per la tutela del genere meno rappresentato nei consigli territoriali e nel consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Richiesta di chiarimenti. Rif. prot. DAG n. 217985. E del 28 ottobre 2024.

Con la nota in oggetto il Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ha chiesto a questo Ministero vigilante chiarimenti sulla portata dell'approvazione ministeriale del Regolamento in oggetto, nella parte in cui si approva il regolamento *“con esclusione delle disposizioni contenute nell'art.5, comma 5, del medesimo Regolamento, oltre che ai vari richiami nel testo, laddove disciplinanti le modalità di elezione per la tutela del genere meno rappresentato per il Consiglio Nazionale”*.

Ad avviso del Consiglio richiedente l'approvazione deve essere intesa nel senso che la materia di cui al Regolamento rientra nell'autonomia ordinistica, mentre l'approvazione ministeriale, sulla base della normativa vigente, riguarda le sole procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali (art. 31, comma 1, DL 28 ottobre 2020, n. 137).

Nel condividere l'interpretazione resa dal Consiglio Nazionale, si rappresenta come con riferimento alla tutela del genere meno rappresentato la giurisprudenza del T.A.R. Lazio in relazione ad altri ordini professionali (sent. n. 4706/21 per l'ordine dei commercialisti; sent.n.11023/2021 per l'ordine degli ingegneri, non appellate) ha annullato i regolamenti emessi dai Consigli Nazionali nella parte in cui non avevano previsto misure opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi

elettivi, facendo salvo l'obbligo per il Consiglio nazionale *“di adottare un nuovo Regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alle condizioni di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi”*.

I giudici amministrativi hanno propugnato una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.31 della legge n.176 del 2020 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, affermando che l'esercizio da parte del Consiglio Nazionale di un potere regolamentare in materia elettorale, nel silenzio del legislatore ordinario e a fronte dell'inerzia dell'esecutivo a integrare il DPR 169/2005, non può prescindere dal rispetto dell'art.51 Cost., che ha valore immediatamente precettivo vincolante ed al quale tutti i soggetti pubblici devono uniformarsi nell'esercizio dell'azione amministrativa.

Anche recentemente il Tar Lazio ha confermato la legittimità del potere regolamentare del Consiglio Nazionale in materia di tutela del genere meno rappresentato in quanto attuativo dell'art.51 Cost., proprio nelle elezioni del Consiglio Nazionale (sent. Tar Lazio n.13102/2024, per le elezioni del Consiglio Nazionale dei periti industriali). Il giudice amministrativo, confermando l'orientamento giurisdizionale sopra illustrato, ha ritenuto infondate le doglianze dei Consigli territoriali relative alla illegittimità della disposizione regolamentare che prevedeva per le elezioni del Consiglio Nazionale la riserva di un seggio al candidato appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dal numero di preferenze ricevute.

Per quanto di interesse in questa sede, giova osservare che la propugnata - anzi, necessitata, secondo i giudici amministrativi - esegesi costituzionalmente orientata dello stesso art. 31 della legge n.176 del 2020, appare gravida di conseguenze non solo per l'esercizio delle doverose prerogative del Consiglio nazionale degli architetti, quanto, in via ulteriormente conformativa, sul piano dell'estensione del vaglio delle previsioni a tutela della parità di genere contenute nel regolamento ai fini della prescritta approvazione ministeriale.

Fatte questa doverosa premessa, giova richiamare il quadro normativo di riferimento complessivo che regola la fattispecie in esame.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato *“Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia”*, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, *“1.Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro*

il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Con riferimento alle modalità di voto da remoto, il primo comma dell’art. 31 cit. prevede una disposizione di carattere generale, innovando in modo stabile e non meramente transitorio il sistema ordinamentale, al fine di consentire che i Consigli degli Ordini professionali vigilati da questo Ministero possano essere rinnovati con elezioni svolte da remoto.

Con riferimento alla tutela della parità di genere, le previsioni contenute nel regolamento sono state valutate, ai fini dell’approvazione ministeriale, con esclusivo riferimento al livello locale delle elezioni e sono state ritenute prive di particolari fattori di criticità ostativi all’approvazione e funzionali a garantire l’effettività del principio della parità di genere, senza, per converso, incidere in maniera illegittima sulla libera determinazione nell’espressione del voto, parimenti garantita dalla Carta costituzionale.

Va tuttavia osservato che la suddetta previsione regolamentare (art.5 commi 1 e 2) è destinata ad operare sia per le elezioni in presenza, che per quelle da remoto; e tuttavia, se è vero che il Consiglio nazionale ha, in sede di adozione del regolamento di cui all’oggetto, l’obbligo di adottare “*le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi*”, anche mercé l’integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, deve però evidenziarsi ancora una volta che l’approvazione ministeriale è da ritenersi limitata, ai sensi dell’art. 31 cit. alla sola ipotesi in cui le votazioni degli ordini territoriali si tengano in modalità telematica.

In altri termini, si ritiene che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 31 richiamato condizioni non solo il dovere del Consiglio nazionale di adottare un nuovo regolamento sulla modalità telematiche del voto che risulti al contempo effettivamente conforme all’art. 51 Cost., ma anche la latitudine dell’approvazione da parte del Ministro della giustizia, non potendosi il sindacato di merito arrestare alla verifica - di natura eminentemente formale - della conformità alla normativa di riferimento delle procedure elettorali telematiche *stricto sensu* intese dei Consigli territoriali.

Con riferimento alle elezioni del Consiglio Nazionale, occorre invece distinguere l'esercizio dell'autonomia ordinistica dei Consigli Nazionali, nello specifico in materia di tutela del genere meno rappresentato in attuazione all'art.51 Cost. (in quanto norma avente valore precettivo direttamente vincolante per il Consiglio Nazionale), dagli atti che sono sottoposti all'approvazione del Ministero vigilante, che in tanto può essere richiesta e rilasciata, in quanto vi sia una specifica previsione legislativa a monte che la autorizzi e, quindi, solo per ipotesi tassativamente previste.

Si è già rilevato da parte di questo ufficio che l'introduzione di disposizioni di natura regolamentare in attuazione dell'art.51 Cost. per le elezioni dei Consigli Nazionali, sebbene in linea con il paradigma costituzionale, non è soggetta all'approvazione di questo Ministero vigilante, diversamente a quanto previsto dal legislatore con esclusivo riferimento al regolamento disciplinante le elezioni con modalità telematiche previste dall'art.31 del decreto legislativo n.137 del 2020 e limitatamente alle elezioni dei Consigli territoriali, la cui approvazione ministeriale è espressamente prevista dal legislatore.

Di conseguenza, le disposizioni regolamentari per la parità di genere dettate per le elezioni del Consiglio nazionale degli architetti, sebbene in linea con l'orientamento del giudice amministrativo e in attuazione dell'art.51 Cost., non rientrano nel potere di approvazione ministeriale in quanto non sono svolte con modalità assembleare o analoghe a quelle dei Consigli territoriali e non rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'art.31 del decreto legislativo n.137 del 2020.

Deve pertanto condividersi l'interpretazione resa dal Consiglio Nazionale con la nota in oggetto, secondo la quale la materia relativa alla parità di genere nelle elezioni del Consiglio Nazionale rientra nell'autonomia ordinistica e costituisce diretta attuazione dei principi di cui all'art.51 Cost. (ai quali, come affermato dai giudici amministrativi, tutti i soggetti pubblici devono uniformarsi nell'esercizio dell'azione amministrativa), mentre l'approvazione ministeriale in quanto "limitativa" dell'autonomia degli ordini professionali, deve essere prevista la legge e nello specifico riguarda le sole procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali (art. 31, comma 1, DL 28 ottobre 2020, n. 137).

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Roma, 29 ottobre 2024

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

Firmato digitalmente da: MIMMO GIOVANNI
Organizzazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Data: 29/10/2024 23:48:10